

SI RACCOMANDA UNA PRELIMINARE E ATTENTA LETTURA DEL BANDO, DI TUTTI GLI ALLEGATI E DEI DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA PREDISPOSIZIONE DI QUANTO A CORREDO DELLA DOMANDA PUBBLICATI SULLE PAGINE WEB DEDICATE AL BANDO

BANDO RITECH

FAQ (aggiornamento del 3 marzo 2026)

1 INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI - DNSH - IMMUNIZZAZIONE – IMPORTO DELLE AGEVOLAZIONI

1.1 Nell'ambito degli interventi ammissibili a finanziamento relativi al trattamento dei RAEE vi sono delle limitazioni nella tipologia di rifiuto RAEE?

No, non sono previste limitazioni sulla tipologia di RAEE oggetto dell'intervento. Possono essere RAEE di uno o più raggruppamenti, sia di provenienza urbana/domestica o dual use, sia di RAEE professionali. L'investimento che si intende realizzare per migliorare il trattamento di RAEE deve andare ad integrazione/modifica di una linea impiantistica già in essere, dal momento che il bando RI.TECH prevede la possibilità di finanziare interventi di "ampliamento o adeguamento o riconversione" di impianti di trattamento rifiuti esistenti per incrementarne la capacità di riciclaggio e non la possibilità di finanziare la realizzazione di nuovi impianti.

1.2 Sono ammissibili investimenti relativi a beni alimentati a combustibile fossile (quale, ad esempio, gas metano)?

L'articolo 7 comma 1 lettera h) del Regolamento (UE) 1058/21 prevede il divieto di finanziare con le risorse FESR "gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili" (allegato IV del bando).

Tuttavia è possibile una eccezione nel caso in cui il beneficiario possa dimostrare (con adeguato supporto tecnico, da tenere agli atti) che per raggiungere la finalità del progetto non esistono sul mercato tecnologie che soddisfino le condizioni previste dal divieto. In questi casi non è ritenuta motivazione adeguata il fatto che le tecnologie ammissibili siano troppo costose.

Tenuto presente quanto sopra detto sono ammissibili tecnologie che utilizzano combustibili o soluzioni in grado di garantire una riduzione delle emissioni di GAS ad effetto serra (es. anidride carbonica) ed atmosferici (es. polveri, ossidi di azoto).

Nel primo caso sono ammissibili i biocarburanti omologati quali ad esempio HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) o biodiesel, nel secondo caso soluzioni tecnologiche che, pur utilizzando combustibili fossili, adottino sistemi di abbattimento delle emissioni (SCR Selective Catalytic Reduction e filtri anti-particolato).

Detto questo in merito ai casi di esclusione generale l'intervento deve rispettare i principi del DNSH, secondo quanto previsto nel bando ed i beni in questione, oggetto della richiesta, devono essere funzionali al progetto.

1.3 Nell'ambito del divieto di cui all'articolo 7 comma 1 lettera h del Regolamento (UE) 1058/21 e dell'alimentazione di beni come è possibile verificare l'utilizzo di biocarburanti omologati o di soluzioni tecnologiche che adottino sistemi di abbattimento delle emissioni?

Premesso quanto già scritto in merito all'articolo 7 comma 1 lettera h del Regolamento (UE) 1058/21 e dell'alimentazione di beni, l'utilizzo di biocarburanti omologati quali ad esempio HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) o biodiesel o di soluzioni tecnologiche che adottino sistemi di abbattimento delle emissioni (SCR Selective Catalytic Reduction e filtri anti-particolato) costituiscono requisito di ammissibilità della spesa relativa all'attrezzatura/macchinario che necessita di tale combustibile. L'utilizzo di tali soluzioni deve pertanto risultare dai preventivi di spesa o dalla descrizione delle specifiche tecniche (all'interno della Relazione tecnica o come allegato aggiunto), requisito che dovrà essere mantenuto per il cd "periodo di stabilità delle operazioni" di cui all'art. 65 del Reg 2021/1060, ovvero per almeno 5 anni successivi all'erogazione del saldo del finanziamento (vedi anche par 5.1.2 del bando).

1.4 Le spese per la predisposizione della domanda, istruttoria, rendicontazione, sono ammissibili? Possono rientrare tra le spese di consulenza, ammesse nel limite del 20% delle spese ammissibili?

Le spese connesse alla predisposizione della domanda di agevolazione e alle attività di rendicontazione hanno natura tipicamente amministrativa/gestionale e non rientrano nelle spese di consulenza. Possono rientrare nelle Spese generali riconosciute mediante applicazione di un tasso forfettario del 4% del totale delle spese ammissibili (paragrafo 2.7 lettera f del Bando)

1.5 Le spese per Diritti di Proprietà intellettuale sono ammissibili?

Sì. Le spese per Diritti di proprietà intellettuale sono ammissibili e possono essere inserite nel piano delle spese nella tipologia relativa alle "spese generali" di cui al paragrafo 2.7 del Bando.

1.6 Rientra tra le attività di riciclaggio ammissibili all'agevolazione l'utilizzo di materia prima secondaria proveniente dal recupero di rifiuti inerti cerniti e frantumati, terra e roccia di scavo, nonché eventuali rifiuti che la normativa vigente ammette, per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali? Questa attività può essere considerata un'attività di riciclaggio?

No. L'utilizzo di materia prima secondaria proveniente dal recupero di rifiuti inerti cerniti e frantumati, terra e roccia di scavo, nonché eventuali rifiuti che la normativa vigente ammette, per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali non rientra tra gli interventi finanziabili dal bando RI.TECH in quanto non si configura come attività di riciclaggio.

1.7 L'acquisto di un escavatore per velocizzare il processo di lavorazione delle macerie rientra tra le spese ammissibili classificate da bando come "attrezzature"?

Sì, qualora il processo di lavorazione di macerie sia finalizzato alla valorizzazione dei residui di produzione/lavorazione ed il progetto presentato sia in grado di incrementare le capacità di

riciclaggio. Si ricorda che non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti destinati ad operazioni di riempimento come definito dall'articolo 183 del d.lgs 152/06.

Preme però sottolineare l'applicazione dell'articolo 7 comma 1 lettera h) del Regolamento (UE) 1058/21 che prevede il divieto di finanziare con le risorse FESR "gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili" (allegato IV del bando). In questo caso un'eccezione è possibile nel caso in cui il beneficiario possa dimostrare (con adeguato supporto tecnico, da tenere agli atti) che per raggiungere la finalità del progetto non esistono sul mercato tecnologie che soddisfino le condizioni previste dal divieto. Non è ritenuta motivazione adeguata il fatto che le tecnologie ammissibili siano troppo costose.

L'investimento non rientra tra le spese ammissibili qualora l'escavatore sia utilizzato per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, attività non rientrante tra gli interventi ammissibili del bando.

1.8 Il bando prevede finanziamenti per la riconversione, ampliamento o adeguamento di impianti di trattamento rifiuti. Cosa si intende? E' possibile avere una definizione più chiara?

Come indicato nell'Allegato 2 al bando si definisce "riconversione, ampliamento o adeguamento di impianti esistenti" quanto segue:

interventi finalizzati ad incrementare la capacità di riciclaggio di impianti esistenti, in possesso di un'autorizzazione alla gestione dei rifiuti o di iscrizione in procedura semplificata ai sensi del d.lgs. 152/2006, realizzati anche se non in esercizio.

Rientrano nella definizione interventi di:

- integrazione o sostituzione di sezioni/apparecchiature della linea di trattamento senza modifica delle tipologie di rifiuti (stessi EER);
- incremento della linea di trattamento senza modifica delle tipologie di rifiuti (stessi EER);
- inserimento/modifica di una linea di trattamento per il riciclaggio di tipologie di rifiuti diverse da quelle autorizzate;

La realizzazione dell'intervento può necessitare di modifica non sostanziale o sostanziale all'autorizzazione o all'iscrizione in procedura semplificata.

1.9 Il requisito del DNSH risulta rispettato per una società certificata ISO 14001? Per essere ammissibile, il progetto deve prevedere che il richiedente o il produttore o il fornitore abbia iscrizione al Registro dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE? Oppure in presenza della ISO 14001 del richiedente l'iscrizione al Registro di almeno uno dei soggetti non è richiesta? Se nessuno dei soggetti (richiedente, produttore o fornitore) producesse apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) secondo il D.Lgs. 49/2014, l'iscrizione al Registro ai fini del bando sarebbe comunque requisito fondamentale?

Il possesso di una certificazione del sistema di gestione ambientale da parte dell'impresa richiedente comprova il rispetto del principio DNSH con riferimento ai due obiettivi ambientali richiamati nel bando (- adattamento ai cambiamenti climatici Ob2; - protezione e ripristino delle biodiversità e degli ecosistemi Ob 6).

A titolo esemplificativo le certificazioni sono le seguenti: EMAS, ISO 14001, OEF o altra certificazione ad adesione volontaria che faccia riferimento a standard riconosciuti a livello internazionale o comunitario.

Il proponente deve però valutare se l'intervento non rientri nelle esclusioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1058, art. 7 e del Regolamento (UE) n. 2023/2831, art. 1 di cui all'allegato IV del bando

Inoltre in tutti i casi inerenti alle spese relative a macchinari e attrezzature o componenti funzionali allo svolgimento dell'attività, ivi incluso l'acquisto di hardware, nuovi di fabbrica o ricondizionati, fatto salvo il possesso delle certificazioni del sistema di gestione ambientale sopra citate in capo al richiedente l'agevolazione, il fornitore o il produttore o il richiedente dovrà essere in possesso dell'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE" qualora il macchinario o l'attrezzatura per la quale si chiede l'agevolazione sia un'apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) ai sensi del Dlgs 49/2014. In caso contrario l'iscrizione al Registro non è richiesta. E' compito del proponente produrre in sede di istanza adeguata documentazione dalla quale dedurre che il macchinario/attrezzatura in questione è escluso dalla definizione di AEE secondo il D.Lgs. 49/2014.

1.10 un'azienda operante nel settore del recupero e riciclaggio può essere agevolata relativamente ad un investimento di ampliamento ed ammodernamento della propria capacità di riciclaggio finalizzato alla produzione di End of Waste o materia prima seconda? E in quale linea di intervento?

In linea di massima si ritiene che un investimento di ampliamento ed ammodernamento della capacità di riciclaggio di un impianto esistente possa rientrare nell'ambito della lettera b) del bando - riciclaggio di rifiuti speciali, tra i quali ad esempio plastiche miste (plasmix), pile e batterie, car fluff, fanghi di depurazione, rifiuti da costruzione e demolizione, pneumatici, tessili anche con attenzione al recupero di materie prime critiche.

Gli interventi previsti nel bando RI.TECH devono essere finalizzati ad incrementare la capacità di riciclaggio e la quantità di rifiuti riciclati. Tutti i progetti ammissibili devono infatti essere "misurati" in termini di "capacità supplementare di riciclaggio dei rifiuti" (indicatore di output RCO34), di "rifiuti riciclati" (indicatore di risultato RCR47) e di "rifiuti usati come materie prime" (indicatore di risultato RCR48).

Gli indicatori sono elencati e descritti al par 1.2 del bando.

Si precisa che l'indicatore RCO34 misura la capacità supplementare di riciclaggio teorica ottenuta grazie all'attivazione degli interventi previsti (capacità nominale).

L'indicatore RCR47 misura le tonnellate annue aggiuntive di rifiuti riciclati grazie alla capacità aggiuntiva creata attraverso i progetti sostenuti (capacità supplementare di riciclaggio effettiva). I rifiuti riciclati sono misurati in termini di tonnellate nella fase di preparazione per il riciclaggio (rifiuti in entrata all'impianto).

L'indicatore RCR48 misura invece le tonnellate annue aggiuntive di materia prima derivante dal trattamento dei rifiuti a seguito dei progetti finanziati, resa disponibile a seguito del processo di riciclo.

A titolo esemplificativo un impianto grazie all'investimento intende incrementare la propria capacità di riciclaggio di 5.000 t (RCO34), ossia passando da 10.000 t/a a 15.000 t/a di rifiuti inviati all'impianto. Partendo dal valore di capacità supplementare di riciclaggio (capacità nominale) ed

ipotizzando una potenzialità di riciclaggio effettiva pari all'80% della potenzialità nominale, si desume una capacità di riciclaggio effettiva pari a 12.000 t, di cui 4.000 t aggiuntive (RCR47). Partendo dal valore di capacità di riciclaggio effettiva di 12.000 t/a (RCR47) ed ipotizzando una resa di materia prima derivante dall'attività di riciclo dei rifiuti del 25%, si desume una produzione di materia prima in output di 3.000 t/a di cui 1.000 t/a in più rispetto a prima dell'intervento (RCR48).

In definitiva i numeri da inserire per gli indicatori saranno i seguenti:

- 5.000 t RCO34;
- 4.000 t RCR47
- 1.000 t RCR48

1.11 Sono ammissibili interventi volti ad ampliare la capacità di riciclaggio di rifiuti speciali derivanti da demolizione identificati con codice EER 170904 destinati a "rilevati" e "sottofondi"? In particolare il materiale riciclato verrebbe utilizzato per la preparazione di sottofondi stradali, riempimenti di trincee, piazzali industriali e per rimodellamenti morfologici in recuperi ambientali.

Sono ammissibili interventi che incrementano la capacità di trattamento e di riciclaggio di rifiuti classificati EER 170904 in impianti di riciclaggio già esistenti, in possesso delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti o di iscrizione in procedura semplificata ai sensi del d.lgs. 152/2006.

Non rientra tra gli interventi finanziabili dal bando l'utilizzo "di materia prima secondaria proveniente dal recupero di rifiuti inerti cerniti e frantumati, terra e roccia di scavo, nonché eventuali rifiuti che la normativa vigente ammette, per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali" in quanto non si configura come attività di riciclaggio.

Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti destinati ad operazioni di riempimento ai sensi dell'articolo 183 del d.lgs 152/06.

1.12 Rendicontazione intermedia: qual è il termine corretto per la rendicontazione intermedia, considerata la discrepanza tra pag. 27 (12 mesi) e pag. 29 (9 mesi) del Bando RI.TECH?

In caso di incongruenze prevale l'interpretazione più favorevole ai beneficiari, pertanto, il termine corretto è 12 mesi.